

VERBALE DI ACCORDO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In Milano, in data 14 marzo 2022

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (in seguito "la Banca")

e

Le Delegazioni Sindacali

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNISIN

facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 5.12.2005, n. 252;

premesse che:

- a) con Deliberazione del 19 maggio 2021 la COVIP ha emanato proprie direttive generali alle forme pensionistiche complementari emanando gli schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341;
- b) con la citata Deliberazione, in particolare, la COVIP ha fissato alla data del 31 marzo 2022 il termine entro il quale i fondi pensione negoziali e preesistenti sono tenuti ad adeguarsi allo schema di statuto agli stessi reso disponibile;
- c) con lettera in data 9 marzo 2022, il Presidente del Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank (di seguito "Fondo Pensione DB") ha trasmesso alle parti della fonte istitutiva, per le più opportune valutazioni in merito, l'elaborato corrispondente alla bozza di adeguamento dello statuto attuale del Fondo Pensione DB, quale predisposto dall'*advisor* a tal fine interessato e già oggetto di disamina da

FABI

FIRST/CISL

UNISIN

F. J. J. J.

UILCA



parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso nelle sedute del 28 gennaio, del 28 febbraio e del 9 marzo 2022;

- d) all'esito della citata comunicazione del Presidente del Fondo, le parti si sono incontrate in data 11 e 14 marzo 2022 e, a conclusione di approfondita disamina dell'elaborato rimesso alla loro attenzione, hanno condiviso di procedere alla modifica dell'assetto statutario del Fondo Pensione DB prendendo a riferimento i termini di cui al citato elaborato nella sezione denominata "ADEGUATO";

tutto ciò premesso,

si è stipulato il seguente accordo aziendale, dandosi atto che esso ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione.

Art. 1

Le Parti contraenti assumono il testo delle proposte di modifica allo Statuto del Fondo Pensione DB allegato sub A (di seguito riassuntivamente denominate "lo Statuto"), fatte salve le eventuali rettifiche di ordine meramente emendativo, quale parte integrante del presente accordo.

Art. 2

La Banca si impegna a trasmettere senza indugio il presente accordo al Presidente del Fondo Pensione DB affinché il testo delle proposte di modifiche statutarie di cui all'Art. 1 sia sottoposto al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione per le deliberazioni di competenza ex art. 21, comma 2, lett. i).

Art. 3

In relazione al venir meno della vigente previsione statutaria ex art. 6, comma 7, le Parti concordano che le relative spese a carico delle aziende associate siano ricomprese nell'ambito delle spese di cui all'art. 3 dell'accordo 22.7.2010.

Art. 4

In considerazione del venir meno della vigente previsione statutaria ex art. 1, comma 2, le Parti convengono che ai fini degli accordi in vigore della fonte istitutiva si intendono per:

- a) "Banca": la Deutsche Bank S.p.A.


FABI



FIRST/CISL



ONISIN



Fisc



UILCA



- b) "Aderenti": i dipendenti delle aziende associate che hanno aderito al fondo, nonché i soggetti che pur avendo perso i requisiti di adesione, decidono di mantenere la propria posizione individuale presso il fondo, anche in assenza di contribuzione
- c) "Soggetti fiscalmente a carico": i soggetti per i quali gli aderenti di cui al punto b) che precede, che sono in fase di accumulo, sostengono una contribuzione al Fondo ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D. Lgs. n. 252/2005

Art. 5

Le Parti si danno espressamente atto che, nell'ambito dell'adeguamento delle norme statutarie di cui all'art. 1 che precede, per "Impresa" e "Imprese" devono intendersi indifferentemente la Banca e gli altri datori di lavoro associati al Fondo Pensione DB.

Deutsche Bank S.p.A.



Le Delegazioni Sindacali


FABI



FIRST-CISL



FISAC-CGIL



UILCA



UNISIN



DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo dovrà essere sottoscritto per successiva adesione, con valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A., dalle altre società o soggetti giuridici già associati, ovvero che intendano associarsi in futuro, con le rispettive Rappresentanze sindacali Aziendali, ove costituite, ovvero con le competenti strutture sindacali territoriali di OO.SS firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che abbiano iscritti nell'azienda interessata.


FABI



FIRST/CISL



UNISIN




UILCA



